

**MTS™**

# MTS ITALY

Mercato Regolamentato all'Ingrosso (Cash e Repo) dei Titoli di Stato

## Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

Mercato Regolamentato All'Ingrosso gestito da MTS S.p.A



**London**  
Stock Exchange Group

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

## MTS ITALY

### MERCATO REGOLAMENTATO ALL'INGROSSO (CASH E REPO)

#### DEI TITOLI DI STATO

#### ISTRUZIONI

##### TITOLO I

###### Art.1 Definizioni (Art. 1 Regolamento)

1. Le definizioni di cui all'Articolo 1 del Regolamento sono applicabili anche alle presenti Istruzioni.

###### Art. 2. Fees (Art. 2 del Regolamento)

1. Le Fees dovute da ogni Operatore per i servizi forniti da MTS sono determinate da MTS, pubblicate nella Fee Schedule e comunicate agli Operatori in conformità al Contratto di Adesione al Mercato.

##### TITOLO II

###### Art. 3. Segmento Cash – Criteri di ammissione degli Operatori (Art. 5.3 del Regolamento)

1. Gli Operatori possono avvalersi di uno dei fornitori di Servizi di liquidazione di cui alle Regulatory Specifications. Gli Operatori devono sottoscrivere la documentazione rilevante – predisposta dalla società che gestisce il servizio di regolamento scelta – a favore di MTS e, se un Operatore si avvale di un settlement agent, sottoscrive con tale agente una dichiarazione nella forma specificata da MTS. In quest' ultimo caso, il settlement agent dovrà firmare la documentazione richiesta dalla società che gestisce il servizio di regolamento scelta.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

2. Gli Operatori possono avvalersi di uno dei fornitori di Servizi di Controparte Centrale di cui alle Regulatory Specifications. Per avvalersi della Controparte Centrale, l'Operatore dovrà presentare a MTS la domanda di adesione CCP indicata da MTS.
3. In mancanza di diverse disposizioni regolamentari, il patrimonio netto degli Operatori ai fini di vigilanza e' il capitale di vigilanza "Tier 1" o equivalente ai sensi del regime di "capital adequacy" dello stato in cui l'Operatore è sottoposto a vigilanza.
4. Il referente nominato dall'Operatore per l'attività di negoziazione deve interagire con l'ufficio di MTS addetto alla vigilanza. Il referente dovrà anche nominare un sostituto appropriato con qualifiche simili, che lo sostituisca in caso di assenza.

## Art. 4. Segmento Cash - Impegni continui dell'Operatore (Art. 7.1.i Regolamento)

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento viene accertata in sede di esame della Domanda di Adesione.
2. La verifica del mantenimento delle condizioni per l'ammissione viene effettuata annualmente e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato da MTS con riferimento all'ultimo bilancio certificato dell'Operatore o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio certificato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio netto minimo richiesto per l'ammissione, potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.
4. Nel caso in cui l'Operatore non abbia un patrimonio netto pari o equivalente a dieci milioni di euro sulla base dell'ultimo bilancio certificato, deve ricapitalizzare entro tre mesi, fornendo come prova a MTS un'attestazione rilasciata da una società di revisione che indichi l'esistenza di livelli patrimoniali adeguati; in caso contrario, MTS sospende l'Operatore dalla negoziazione. Il termine di tre mesi decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, dalla data in cui MTS accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. L'Operatore per il quale è venuto meno il requisito patrimoniale deve ottemperare prontamente alle richieste di informazioni formulategli al riguardo da MTS in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa l'avvenuta ricostituzione del patrimonio netto minimo

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

a mezzo dell'attestazione suddetta. MTS può accertare il possesso del requisito patrimoniale dell'Operatore mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta in apposito registro tenuto sensi dalla normativa vigente applicabile. Per gli Operatori comunitari detta attestazione può essere sostituita da analoga attestazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel Paese di origine. L'Operatore può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni e in tal caso MTS provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda gli obblighi in capo all'Operatore di cui al presente Regolamento e al Contratto di Adesione al Mercato nel suo complesso.

5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione può essere effettuata sulla base di specifiche richieste da parte di MTS di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi.
6. MTS può accertare il possesso del requisito di operatività minima mediante acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'Operatore.
7. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta MTS ne dà comunicazione scritta all'Operatore e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta a MTS, il termine di 10 giorni per l'elaborazione della domanda resta sospeso.

## Art. 5. Segmento Cash – Sospensione dalle negoziazioni (Art. 9 Regolamento)

1. Sono considerati pregiudizievole per un mercato ordinato gli atti mirati ad alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare i volumi di negoziazione senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievole comportamenti od omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscono il regolare adempimento degli obblighi obbligazioni derivanti dai contratti sottoscritti sul Mercato, inclusa, tra l'altro, la mancata consegna nei termini stabiliti di titoli e corrispettivo.
2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, MTS interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga appropriato, anche ai sensi della Parte IV del Regolamento – all'Operatore interessato.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

## Art. 6. Segmento Cash – Attività generali del sistema (Art. 11 Regolamento)

### 1. Orari di negoziazione - Segmento Cash

**ore 7.30 - 8.00:** Fase di **Pre Mercato**, nella quale solo i Market Maker sono operativi. In tale fase i Market Maker possono immettere e variare le loro Proposte. Ogni Market Maker è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

**ore 8.00 - 8.15:** Fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato. In tale fase l'incontro automatico tra Proposte è inibito.

**ore 8.15 - 17.30:** Fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato.

**ore 17.30 - 7.30:** Fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività.

## Art. 7. Segmento Cash – Conclusione e registrazione dei Contratti (Art. 15 Regolamento)

1. I Contratti sono anonimi.
2. MTS istituisce apposito registro elettronico nel quale vengono archiviati in tempo reale i dati relativi ai Contratti conclusi nel Mercato. Ogni Contratto è contrassegnato da un numero identificativo che identifica:
  - a) parti contraenti;
  - b) tipologia, oggetto, ora e data della conclusione del Contratto;
  - c) quantità e prezzo.È assicurata la consultabilità di detto registro, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.
3. È possibile formulare Proposte e inserire Ordini solo per quantità pari o multiple dei lotti minimi di cui alle Regulatory Specifications.
4. Gli Ordini effettuati in relazione ai contratti devono specificare quantità e Prezzo Limite. Un Ordine può essere eseguito automaticamente dal Mercato fino al Prezzo Limite incluso. Ordini e Proposte sono fatti incontrare dal Mercato finché non è raggiunta la quantità desiderata secondo un algoritmo prezzo-tempo, nel modo seguente:
  - a. La/e Proposta/e al Best Price, fatto salvo il rispetto del Prezzo Limite dell'Ordine, è/sono selezionata/e;

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

- b. Se dovesse esserci più di una Proposta al Best Price, l'incontro avviene secondo l'ora in cui le Proposte sono inserite nel Mercato, con la meno recente che ha la precedenza;

Se applicando i criteri summenzionati non si raggiunge l'intera quantità dell'Ordine, il prezzo più vicino al Best Price è aggiornato e l'algoritmo è ripetuto fino al raggiungimento dell'Ordine.

5. I Contratti sono conclusi sia con un Ordine che aggredisce una Proposta o con una Proposta che aggredisce un'altra Proposta, secondo le procedure di cui nell'Articolo 7,4 di cui sopra. Il Contratto sarà considerato concluso nel momento in cui una conferma elettronica dell'incontro rilevante è inviato a una delle parti del Contratto.

## Art. 8. Segmento Cash - Storno di Contratti sul Segmento a Pronti

1. Lo storno di Contratti errati è eseguito da MTS sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo email a MTS medesima all'indirizzo [cancellations@mtsmarkets.com](mailto:cancellations@mtsmarkets.com) prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte dell'Operatore dell'operazione rilevante riguardo lo storno richiesto.
2.
  - a) Se la controparte dell'Operatore conferma tempestivamente che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS. Uno storno bilaterale può essere effettuato fino alla chiusura del mercato o immediatamente dopo.
  - b) Nel caso in cui la controparte non risponda tempestivamente oppure l'accordo per lo storno bilaterale non si raggiunga, verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per lo storno unilaterale. Un procedimento di storno unilaterale può essere avviato solo se la richiesta di storno in questione è stata comunicata a MTS entro 5 minuti dalla conclusione del Contratto rilevante.
  - c) Per rendere possibile lo storno unilaterale, va provato oltre ogni dubbio che il Contratto è stato eseguito a un valore chiaramente incongruo col Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario in questione al momento dell'esecuzione.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

- d) Accertamento del Corretto Valore di Mercato
- i. MTS accerta il Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario in questione richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie (tasso denaro e tasso lettera) per lo specifico strumento al momento dell'esecuzione del Contratto.
  - ii. Le cinque banche consultate sono quelle appartenenti a una lista predefinita da cui vanno escluse le parti coinvolte nell'operazione oggetto di controversia ("Partecipanti Selezionati").
  - iii. I Partecipanti Selezionati appena possibile devono comunicare per email il loro bid/offer spread del momento, cioè le quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie che hanno inserito o avrebbero inserito su un qualsiasi mercato inter-dealer elettronico.
  - iv. MTS non prenderà in considerazione la coppia di denaro/lettera contenente il bid più elevato e la coppia denaro/lettera contenente l'offer più basso e calcolerà, troncando il risultato al terzo decimale e quindi arrotondandolo al secondo, il prezzo bid medio e il prezzo ask medio che determineranno il Corretto Valore di Mercato. Nel caso in cui siano presenti più coppie con lo stesso bid o lo stesso offer, verrà eliminata la coppia con il bid/offer spread più stretto: se questo spread viene espresso da più di una copia, ne verrà eliminata solo una. Nel caso in cui il bid più alto e l'offer più basso siano contenuti nella stessa coppia, verrà eliminata solo quest'ultima.
  - v. Una volta determinati i Corretti Valori di Mercato, MTS calcolerà il relativo spread (spread bid/offer medio).
- e) Il prezzo del Contratto in questione sarà considerato incongruo rispetto al Corretto Valore di Mercato se si allontana di oltre il 50% dallo spread medio "bid/offer" calcolato.

Più in dettaglio:

- Errore in vendita** (cioè richiesta di storno presentata dal venditore):

Nel caso in cui il prezzo a cui il Contratto è stato eseguito sia inferiore al Corretto

Valore di Mercato del bid di oltre il 50% dello spread come sopra definito al momento della esecuzione del Contratto, allora la transazione sarà cancellata.

- Errore in acquisto** (cioè richiesta di storno presentata dall'acquirente):

Nel caso in cui il prezzo a cui il Contratto è stato eseguito sia superiore al Corretto

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

Valore di Mercato dell'offer di oltre il 50% dello spread come sopra definito al momento della esecuzione del Contratto, allora la transazione sarà cancellata.

*Esempio:*

BTP 4.750 1 febbraio 2013

I seguenti valori "Best bid-offer" erano sulla pagina "best"– 107,15/110,25

Il Venditore colpisce il bid a 107,15 e successivamente richiede lo storno del Contratto (trattandosi di un errore in vendita)

A seguito della consultazione dei cinque partecipanti al Mercato, le cinque quotazioni sono le seguenti:

- 108,60/109,60
- 108,50/109,65
- 107,90/109,50
- 108,25/109,30
- 108,30/109,20

Vengono eliminate la coppia con il bid più alto e la coppia con l'offer più bassa e

pertanto rimangono i seguenti valori:

108,50/109,65  
107,90/109,50  
108,25/109,30

Prendendo in considerazione i rimanenti prezzi bid e i rimanenti prezzi offer, vengono calcolati il prezzo bid medio ed il prezzo offer medio troncando il risultato al terzo decimale e quindi arrotondandolo al secondo:

Bid Medio=  $(108,50 + 107,90 + 108,25)/3 \Rightarrow 108,22$  troncato al terzo decimale e

arrotondato al secondo, che determina il Corretto Valore di Mercato del Bid

Offer Medio=  $(109,65 + 109,50 + 109,30)/3 \Rightarrow 109,48$  troncato al terzo decimale e

arrotondato al secondo, che determina il Corretto Valore di Mercato dell'offer



# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

Pertanto i valori rimanenti sono:

108,22/109,48, e di conseguenza lo spread bid/offer medio è pari a 126 centesimi.

Applicando il margine di scostamento del 50% allo spread bid/offer medio (126 cts) si ottengono i seguenti limiti di bid e offer: 107,59/110,11

La vendita eseguita a 107,15 sarà stornata in quanto il parametro inferiore è 107,59, quindi tutte le vendite < 107,59 possono essere tornate nel caso in cui lo richieda il venditore di cui al presente esempio.

- f) Se, applicando i passi sopra descritti, il Contratto oggetto di controversia risulta deviare significativamente dal Corretto Valore di Mercato secondo i criteri stabiliti, MTS effettuerà lo storno unilaterale al fine di mantenere condizioni di Mercato eque e ordinate ed evitare l'ingiusta penalizzazione dei partecipanti a causa di reali errori.
  - g) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 35 minuti dall'orario di esecuzione del Contratto errato.
  - h) In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del Servizio di Controparte Centrale, MTS è autorizzata a rivelare l'identità delle controparti, qualora valuti che questo possa facilitare la risoluzione della controversia.
3. Al verificarsi di un Major Market Incident (MMI), MTS effettuerà lo storno di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detto storno MTS potrà tener conto anche di Contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento; allo stesso modo potrà ritenere come non interessati da MMI Contratti eseguiti all'interno del periodo dello stesso. MTS può, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui Contratti sono, o potrebbero essere, interessati dal MMI.

MTS informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI, specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore,

saranno informate le controparti i cui Contratti risultino oggetto di storno entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

4. MTS provvede, di propria iniziativa, allo storno delle operazioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai Contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

## **Art. 9. Segmento Cash – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Maker (Art. 20 Regolamento)**

1. La verifica del rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Maker avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste nel presente Regolamento per la verifica dei requisiti degli Operatori.
2. Nel caso in cui un Operatore che sia stato cancellato dall'Elenco dei Market Maker presenti domanda per essere re-iscritto in detto Elenco, MTS valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la re iscrizione dell'Operatore.

**Comment [FR1]:** Gli Obblighi dei Market Makers devono ancora essere definiti. Per il momento gli articoli a questo riguardo vanno ignorati

## **Art. 10 Segmento Cash – Impegni dei Market Maker (Art. 21 Regolamento)**

1. MTS renderà disponibile sul proprio sito ad ogni Market Maker, in aree dedicate protette da password, la lista di Strumenti Finanziari agli stessi assegnati. I Market Maker non hanno titolo a richiedere informazioni sugli Strumenti Finanziari assegnati agli altri Market Maker.
2. L'ottemperanza dei Market Maker rispetto ai propri Impegni sarà misurata secondo i due seguenti criteri:
  - il differenziale medio denaro-lettera quotato tramite Proposte double-sided, ottenuto ponderando ciascun singolo differenziale per la relativa durata, sarà comparato con la media (maggiorata di una deviazione standard) dei differenziali quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento e ritenuto valido ai fini degli obblighi se inferiore o uguale a tale livello.
  - La durata della quotazione espressa tramite Proposte double-sided sul Mercato sarà comparata con la media (diminuita di una deviazione standard) dei tempi quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento. Essa sarà ritenuta valida ai fini degli obblighi se maggiore o uguale a tale livello e comunque non inferiore a tre ore.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

2. Per ciascuno Strumento Finanziario quotato la compliance espressa in termini percentuali sarà pari al 100% nel caso di rispetto di entrambi i parametri, 50% nel caso di rispetto di un solo parametro e 0% in caso di mancato rispetto di alcun parametro. Il risultato complessivo giornaliero sarà la media dei risultati ottenuti a livello del singolo Strumento. Il risultato complessivo mensile sarà la media dei risultati giornalieri.
3. Viene ritenuta insufficiente la performance del Market Maker che:
  - occupa il 10% inferiore della classifica mensile della compliance e, in ogni caso, ha una compliance inferiore al 60% e
  - occupa il 10% inferiore della classifica mensile dei volumi totali di mercato.
4. MTS rende disponibile su base giornaliera a ciascun Market Maker, in aree dedicate protette da password, il proprio spread e tempo medio di quotazione per ciascuno strumento unitamente allo spread e tempo medio di quotazione di Mercato.
5. Il Market Maker non ha l'obbligo di rispettare gli Impegni di quotazione previsti nel presente articolo e nell'articolo 30 del Regolamento nei giorni festivi nel Paese in cui il Market Maker svolge la propria attività.
6. Qualora il Market Maker non dovesse rispettare gli Impegni di Market Maker per tre (3) mesi consecutivi, MTS potrà inviare a detto Market Maker una comunicazione scritta richiamando il puntuale rispetto degli impegni.
7. Nel caso in cui il Market Maker, avendo ricevuto la comunicazione, dovesse nuovamente violare gli impegni per tre (3) mesi consecutivi, MTS avrà il diritto di revocare l'iscrizione all'Elenco dei Market Maker. L'Operatore cancellato in tal modo dall'elenco dei Market Maker potrà negoziare sul Sistema telematico quale Price Taker.
8. Nel caso in cui il comma 7 precedente si applichi a un Market Maker che ricopre la qualifica di Specialista in Titoli di Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale n° 216 del 22 dicembre 2009, MTS provvederà a informare il Ministero dell'Economia e l'eventuale revoca dell'iscrizione dall'elenco dei Market Maker sarà presa sentito lo stesso Ministero.
9. I Market Maker sono soggetti ad obblighi di quotazione con riferimento alle seguenti tipologie di Strumenti Finanziari: BTP, BTi, CTZ e CCT.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

## Art. 11. Segmento Cash – Servizi di Regolamento e di Controparte Centrale (Art. 23 Regolamento)

1. MTS fornisce i dati richiesti per il regolamento dei Contratti conclusi nel Segmento Cash ai fornitori dei Servizi di Controparte Centrale indicati nelle Regulatory Specifications.
2. Ai Contratti garantiti da Controparte Centrale e non regolati entro il termine previsto dalle regole della rispettiva Controparte Centrale, si applicano le procedure di buy-in e sell-out definite all'interno di suddette regole.
3. La liquidazione dei Contratti a pronti avverrà il secondo giorno lavorativo a seguito della conclusione del Contratto rilevante.

## Art. 12. Segmento Cash - Informativa agli Operatori (Art. 24 Regolamento)

1. Il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuno Strumento Finanziario vengono calcolate rispetto ai Contratti conclusi nell'ora in corso e rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti. La rilevazione viene effettuata ogni cinque minuti.
2. Con riferimento ai Contratti conclusi tramite le funzionalità Mid-Price e di Trade Registration, MTS potrà non fornire agli Operatori una o più delle informazioni di cui all'art. 25.2 del Regolamento.

## Art. 13. Segmento Cash - Fornitura di dati al pubblico (Art. 26.3 Regolamento)

2. L'elenco di cui all'art. 27.4 del Regolamento viene redatto al termine di ciascun giorno di negoziazione (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.
3. Per quanto riguarda le negoziazioni nel Segmento Cash, per ciascuno Strumento Finanziario negoziato il listino indica:
  - a) il codice identificativo;
  - b) la descrizione;
  - c) il prezzo minimo;
  - d) il prezzo massimo;
  - e) il prezzo medio ponderato;

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

---

- f) l'ultimo prezzo di negoziazione;
- g) le quantità negoziate.

Per determinati strumenti il listino può contenere anche l'indicazione del rendimento corrispondente al prezzo.

4. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i Contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei Contratti oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non congrui con l'andamento del mercato, rilevati da MTS.

DRAFT

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

## TITOLO III

### Art. 14. Segmento Repo – Criteri di ammissione degli Operatori (Art. 30 Regolamento)

1. Gli Operatori possono avvalersi di uno dei fornitori dei Servizi di Regolamento di cui alle Regulatory Specifications. Nel caso di regolamento automatico, gli Operatori devono sottoscrivere la documentazione rilevante – predisposta dalla società che gestisce il servizio di regolamento scelta – a favore di MTS e, se un Operatore si avvale di un settlement agent, sottoscrive con tale agente una dichiarazione nella forma specificata da MTS. In quest' ultimo caso, il settlement agent dovrà firmare la documentazione richiesta dalla società che gestisce il servizio di regolamento scelta.
2. Gli Operatori possono avvalersi di uno dei fornitori dei Servizi di Controparte Centrale di cui alle Regulatory Specifications. Per avvalersi della Controparte Centrale, l'Operatore deve presentare a MTS la domanda di adesione CCP indicata da MTS.
3. In mancanza di diverse disposizioni regolamentari, il patrimonio netto degli Operatori ai fini di vigilanza e' il capitale di vigilanza "Tier 1" o equivalente ai sensi del regime di "capital adequacy" dello stato in cui l'Operatore è sottoposto a vigilanza.
4. Il referente nominato dall'Operatore per l'attività di negoziazione deve interagire con l'ufficio di MTS addetto al controllo. Il referente dovrà anche nominare un sostituto appropriato avente qualifiche simili, che lo sostituisca in caso di assenza.

### Art. 15. Segmento Repo - Impegni continui degli Operatori (Art. 32)

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento viene accertata in sede di esame della Domanda di Adesione.
2. La verifica del mantenimento delle condizioni per l'ammissione viene effettuata annualmente e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato da MTS con riferimento all'ultimo bilancio certificato dell'Operatore o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio certificato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio netto minimo richiesto per l'ammissione, potrà essere

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Nel caso in cui l'Operatore non abbia un patrimonio netto pari o equivalente a dieci milioni di euro sulla base dell'ultimo bilancio certificato, deve ricapitalizzare entro tre mesi, fornendo come prova a MTS un'attestazione rilasciata da una società di revisione che indichi l'esistenza di livelli patrimoniali adeguati; in caso contrario, MTS sospende l'Operatore dalla negoziazione. Il termine di tre mesi decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, dalla data in cui MTS accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. L'Operatore per il quale è venuto meno il requisito patrimoniale deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo da MTS in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa l'avvenuta ricostituzione del patrimonio netto minimo a mezzo dell'attestazione suddetta. MTS può accertare il possesso del requisito patrimoniale dell'Operatore mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta in apposito registro disciplinato dalla normativa vigente applicabile. Nel caso dell'UE Per gli Operatori comunitari detta attestazione può essere sostituita da analoga attestazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel Paese di origine. L'Operatore può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni e in tal caso MTS provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda gli obblighi in capo all'Operatore di cui al presente Regolamento e al Contratto di Adesione al Mercato nel suo complesso.
5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione può essere effettuata sulla base di specifiche richieste da parte di MTS di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi.
6. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta MTS ne dà comunicazione scritta all'Operatore e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta a MTS, il termine di 10 giorni per l'elaborazione della domanda resta sospeso.

## **Art. 16. Segmento Repo – Sospensione dalla negoziazione (Art. 34 Regolamento)**

1. Sono considerati pregiudizievoli per un mercato ordinato gli atti mirati ad alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievoli comportamenti od omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolino o impediscano il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti sottoscritti nel Mercato, inclusa, tra l'altro, la mancata consegna nei termini stabiliti di titoli e corrispettivo.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, MTS interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga appropriato, anche ai sensi della Parte IV del Regolamento – all'Operatore interessato.

## Art. 17. Segmento Pronti contro Termine – Attività generali del sistema (Art. 36 Regolamento)

### Orari di negoziazione - Segmento Repo

**7.00 – 7.45:** fase di **Pre-Mercato**, nella quale è possibile l'immissione, la modifica e lo storno di Proposte. Ogni Operatore è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

**7.45 - 18.45:** fase di **Mercato Aperto**, nella quale sono consentite tutte le funzionalità di Mercato. Differenti orari di negoziazione possono essere stabiliti da MTS relativamente ai singoli Strumenti Finanziari.

**18.45 - 7.00:** fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività.

Differenti orari di chiusura possono essere stabiliti da MTS relativamente ai singoli Strumenti Finanziari.

Gli orari sopra indicati seguono il fuso orario dell'Europa Centrale (CET).

## Art. 18. Segmento Repo – Conclusione e registrazione dei Contratti (Art. 41 Regolamento)

1. I Contratti oggetto del Servizio di Controparte Centrale conclusi sull'order book o tramite RFQ sono anonimi.
2. MTS istituisce apposito registro elettronico nel quale vengono archiviati in tempo reale i dati relativi ai Contratti conclusi sul Mercato. Ogni Contratto è contrassegnato da un numero identificativo che identifica tra le altre cose:
  - a) parti contraenti;
  - b) tipologia, oggetto, ora e data della conclusione del Contratto;
  - c) quantità e prezzo.

È assicurata la consultabilità di detto registro, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.



# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

3. È possibile formulare Proposte e inserire Ordini solo per quantità pari o multiple dei lotti minimi di cui alle Regulatory Specifications
4. Gli Ordini vengono effettuati indicando il quantitativo che l'Operatore intende negoziare al prezzo indicato in una Proposta o, nel caso della funzionalità "sweep book", indicato in una serie di Proposte.
5. Gli Ordini inseriti rispetto a Proposte bilaterali attive sono validi per il periodo di tempo stabilito da MTS e pari a 120 secondi. Un Ordine che non sia stato accettato né rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema dopo detto tempo massimo.
6. I Contratti tra Operatori garantiti da Controparte Centrale sono anonimi. I Contratti tra Quote Requester e Quote Provider o tra Quote Requester e Operatore garantiti da Controparte Centrale sono nominativi.
7. I Contratti non garantiti da Controparte Centrale sono nominativi.
8. In caso di Contratto originato dall'invio di un Ordine da parte di un Operatore che non utilizza il Servizio di Controparte Centrale su una Proposta inserita da un Operatore che utilizza il Servizio di Controparte Centrale, l'identità della controparte sarà rivelata a ciascuno dei due Operatori immediatamente dopo l'invio dell'Ordine e quindi prima della conclusione del Contratto.
9. In caso di Contratto originato dall'accettazione di una RFCQ inviata da un Operatore, ognuno dei due Operatori conosce l'identità della controparte dall'origine della richiesta;
10. In caso di Contratto originato dall'accettazione di una RFCQ inviata alla Pagina Best Indicativa, ognuno dei due Operatori conosce l'identità della controparte dall'origine della richiesta.
11. In caso di una Registrazione di Contratto, ognuno degli Operatori conosce l'identità della controparte fin dall'inizio. Il Contratto è comunque anonimo se compensato da una CCP.
12. L'intervallo intercorrente tra la data a pronti e la data a termine può variare da un minimo di 1 giorno fino al massimo consentito dalla CCP rilevante. Il massimo intervallo intercorrente tra la data di negoziazione e la

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

data a pronti è pari a 1 anno per i Contratti originati dalla Registrazione di un Contratto o per l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine inseriti su scadenze non-standard.

## Art. 19. Segmento Repo – Tipi di Contratti ammessi (Art. 37 Regolamento)

1. La tipologia di Contratti (Classic Repo, Buy sell back, o entrambi) consentiti per ciascuna Categoria di Strumento Finanziario sottostante è indicata nelle Regulatory Specifications.

## Art 20. Segmento Repo - Storno di Contratti sul Segmento Repo

1. Notifica dell'operazione errata  
MTS deve essere informata via email inviata all'indirizzo [repo.cancellation@mtsmarkets.com](mailto:repo.cancellation@mtsmarkets.com) delle operazioni errate.
2. Storno con accordo bilaterale  
MTS proverà in ogni caso a mediare tra le parti al fine di raggiungere un accordo bilaterale per ciascuna richiesta di storno. MTS appena possibile informerà la controparte dell'operazione che il Contratto è in discussione e chiederà la disponibilità allo storno. Se la controparte conferma di essere d'accordo con lo storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito non appena entrambe le richieste via email saranno pervenute.

In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso dei Servizi di Controparte Centrale, MTS applicherà la procedura sopra descritta senza rivelare alle controparti le rispettive identità, a meno che MTS valuti che rivelare le controparti possa facilitare la risoluzione della controversia sul Contratto.

3. Procedura per lo Storno Unilaterale
  - i. Nel caso in cui la controparte non risponda entro 10 minuti o l'accordo per lo storno bilaterale non si raggiunga, verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per lo storno unilaterale. Il procedimento di storno unilaterale viene avviato solo se la richiesta di storno in questione è stata comunicata a MTS entro 30 minuti dalla conclusione del Contratto rilevante.
  - ii. Per rendere possibile lo storno unilaterale, va provato oltre ogni dubbio che il Contratto è stato eseguito a un valore chiaramente incoerente rispetto Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

della scadenza in questione e che cagiona una perdita finanziaria maggiore di una certa soglia di valore monetario, come indicato al comma 3.iv. Il Corretto Valore di Mercato viene definito nel modo seguente:

- Confronto con l'ultimo Contratto eseguito nei precedenti 30 minuti sullo stesso Strumento Finanziario e scadenza per un quantitativo non inferiore a 5 milioni di Euro indipendentemente dal lato (se l'ultimo Contratto è stato eseguito in vendita o in acquisto).
  - In assenza di Contratti considerabili a questo fine, MTS determina il Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e della scadenza pronti contro termine in oggetto richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie (tasso denaro e tasso lettera) per lo specifico strumento al momento dell'esecuzione del Contratto.
  - MTS calcolerà la media dei tassi in denaro e la media dei tassi in lettera sulla base dei tassi ricevuti. Il Corretto Valore di Mercato sarà considerato essere il tasso medio in denaro nel caso di richiesta di storno da parte della parte venditrice del contratto repo e il tasso medio in lettera nel caso di richiesta di storno della parte acquirente del contratto repo.
  - Le cinque banche consultate saranno scelte tra le dieci banche più attive in termini di volumi sul Mercato pronti contro termine nel precedente anno solare escludendo le parti coinvolte nell'operazione oggetto di controversia.
- iii. Se seguendo i passi su descritti a causa della volatilità di Mercato e/o della impossibilità delle banche interpellate a fornire una quotazione denaro e una quotazione lettera MTS non è in condizione di definire un Corretto Valore di Mercato, non procederà a effettuare la cancellazione unilaterale.
- iv. Una volta che il Valore Corretto di Mercato sia stato definito, il Contratto oggetto di controversia dovrà discostarsi e allo stesso tempo determinare una perdita economica superiore agli importi sotto indicati, affinché si possa procedere allo storno unilaterale:
- Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza fino a 1 settimana: oltre **10** basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a **€1.000**.
  - Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza maggiore di 1 settimana: oltre **10** basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a **€2.000**.
- v. Se applicando i passi sopra descritti il Contratto oggetto di controversia risulta deviare significativamente dal Corretto Valore di Mercato e causare una perdita economica superiore ai limiti sopra descritti, MTS effettuerà lo storno unilaterale.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

MTS informerà le parti interessate via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dall'orario di esecuzione del Contratto errato.

#### 4. Major Market Incident

In caso di MMI, si applicano le disposizioni dell'Articolo 20.3 precedente.

### Art. 21. Segmento Repo – Definizione dei Contratti “General Collateral” (Art. 42 Regolamento)

1. Per i Contratti “General Collateral”, è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare, in relazione all'importo dell'operazione stessa:
  - per operazioni da 0 a 10 milioni di €: max 2 titoli;
  - per operazioni superiori a 10 fino a 75 milioni di €: max 5 titoli;
  - per operazioni superiori a 75 fino a 125 milioni di €: max 10 titoli;
  - per operazioni superiori a 125 fino a 500 milioni di €: max 20 titoli;
  - per operazioni oltre 500 milioni di €. max 30 titoli.
2. Per i Contratti “General Collateral” aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi dallo Stato Italiano, è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare, in relazione all'importo dell'operazione stessa:
  - tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 75 milioni di €;
  - solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 75 milioni di €.
3. I Contratti “General Collateral” devono essere definiti mediante l'individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro 2 ore dall'esecuzione del Contratto stesso. Ovviamente, tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dal momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione ed allocazione dello specifico Strumento Finanziario e scadenza devono essere definite prima di tale momento. Peraltro, nel caso in cui la parte venditrice di un Contratto General Collateral fosse inadempiente al Regolamento non definendo il General Collateral attraverso l'individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro i tempi su definiti, MTS si riserva il diritto di rivelare l'identità delle controparti contrattuali.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

## Art. 22. Segmento Repo – Servizi di Regolamento e di Controparte Centrale (Art. 45 Regolamento)

1. Gli Operatori possono avvalersi di uno dei fornitori dei Servizi di Controparte Centrale di cui alle Regulatory Specifications.
2. Nel caso di regolamento automatico, MTS fornisce i dati richiesti per il regolamento dei Contratti conclusi nel Segmento Repo ai fornitori dei Servizi di Controparte Centrale indicati nelle Regulatory Specifications.
3. Ai Contratti garantiti da Controparte Centrale e non regolati entro il termine previsto dal regolamento della rispettiva Controparte Centrale, si applicano le procedure di buy-in e sell-out definite all'interno di suddetto regolamento.
4. Ai Contratti su titoli di stato diversi dai titoli di stato italiani trasmessi ai relativi Servizi di Regolamento, si applicano le regole di ciascun sistema di regolamento relativamente al numero di giorni successivi al termine previsto per la loro esecuzione per i quali il Contratto viene riproposto in regolamento prima di essere cancellato. Gli Operatori, in forza di autonomi rapporti contrattuali, possono procedere al regolamento consensuale dei Contratti scaduti non regolati. Per i titoli di stato italiani il numero di giorni è pari a dieci.

## Art. 23. Segmento Repo - Informativa agli Operatori (Art. 46 Regolamento)

1. Il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuno Strumento Finanziario vengono calcolate rispetto ai Contratti conclusi nell'ora in corso e rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti. La rilevazione viene effettuata ogni cinque minuti.
2. Con riferimento ai Contratti conclusi tramite le funzionalità RFCQ e Trade Registration, MTS potrà non fornire agli Operatori una o più delle informazioni di cui all'art. 46 del Regolamento.

## Art. 24. Segmento Repo - Fornitura di dati al pubblico (Art. 48 Regolamento)

1. L'elenco di cui all'art. 48 del Regolamento viene redatto al termine di ciascun giorno di negoziazione (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

2. Per quanto riguarda le negoziazioni nel Segmento a Pronti, per ciascuno Strumento Finanziario negoziato l'elenco indica:
  - a) il codice identificativo;
  - b) la descrizione;
  - c) la scadenza del contratto di riacquisto;
  - d) il prezzo minimo;
  - e) il prezzo massimo;
  - f) il prezzo medio ponderato;
  - g) le quantità negoziate.
  
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i Contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei Contratti oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non congrui con l'andamento del mercato, rilevati da MTS.

DRAFT

# MTS Italy - Istruzioni

In vigore dal 3 gennaio, 2018

**IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

---

## TITOLO IV

### Art. 24. Sanzioni (Art. 53 Regolamento)

1. Il compenso da corrispondere al Collegio dei Probiviri e a eventuali consulenti dei quali il Collegio stesso dovesse avvalersi, verrà determinato caso per caso in considerazione dell'importanza della materia trattata e dell'attività richiesta, alla luce di elementi quali la complessità del caso, la rapidità del procedimento, il numero e la durata degli incontri effettuati, la necessità di procedere ad audizioni e indagini rispetto ad un procedimento basato unicamente su documenti.

DRAFT

## Contatti

MTS S.p.A.  
via Tomacelli 146  
00186 Roma - Italia

info@mtsMercatos.com  
+39 06 42120 1

4. **Diniego di responsabilità:** Le informazioni di cui nella presente pubblicazione possono o meno essere state fornite da MTS S.p.A. e/o imprese del suo gruppo, e/o gli autori individuali (ognuno una "parte" e insieme le "parti"), ma sono messe a disposizione senza responsabilità in capo alle parti. Non va presa od omissa alcuna azione basandosi su informazioni presenti nella presente pubblicazione; dette informazioni non sono offerte né costituiscono consulenza professionale, finanziaria o per l'investimento su questioni particolari e non devono essere utilizzate quale base per prendere decisioni di investimento. Nessuna delle parti accetta responsabilità per i risultati di azioni prese od omesse sulla base delle informazioni di cui nella presente pubblicazione. In nessun modo si intende, direttamente o indirettamente, invitare o indurre il lettore a effettuare attività di investimento o cercare di commercializzare o vendere qualsiasi tipo di strumento finanziario. È bene richiedere sempre consulenza professionale in relazione a qualsiasi questione o circostanza. Nessuna delle parti fa dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in relazione alla presente pubblicazione e non viene accettata alcuna responsabilità da o per conto delle parti per eventuali errori, omissioni o informazioni inaccurate. Le pubblicità di terzi sono chiaramente indicate come tali e nessuna delle parti avalla o è responsabile per il contenuto pubblicitario di terzi nella presente pubblicazione o altrimenti. MTS, EuroMTS e il loro logo sono marchi registrati di MTS S.p.A.. Altri logo, organizzazioni e nomi di società menzionati possono essere marchi commerciali dei loro rispettivi proprietari.

